



CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

IL SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di febbraio, presso la sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, in via IV Novembre n. 119/A, il Sindaco metropolitano ha adottato il seguente atto:

DECRETO N. 7 del 27.02.2015

OGGETTO: Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Prima applicazione dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Definizione della dotazione organica delle Città metropolitane di Roma Capitale.

OGGETTO: Legge 7 aprile 2014, n. 56 - Prima applicazione dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - Definizione della dotazione organica delle Città metropolitane di Roma Capitale.

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Visti, in particolare, i commi 44, 46, 85, 86, 87, 88 e 89 dell'art. 1 della suddetta legge, che delineano l'assetto relativo alle funzioni fondamentali proprie, attribuite ed attribuende alle Città metropolitane, prevedendo un percorso istituzionale concertato, che ha avuto un primo momento di definizione con l'Accordo tra Stato e Regioni sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014, nell'ambito del quale è stato emanato l'apposito D.P.C.M. previsto dall'art. 1, comma 92, della medesima legge in parola, che:

- a) stabilisce i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista;
- b) tiene conto delle risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, che devono essere trasferite agli enti subentranti per l'esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal comma 88;
- c) dispone, altresì, in ordine alle funzioni amministrative degli enti di area vasta in materie di competenza statale;
- d) stabilisce, fermo il rispetto di quanto previsto al comma 96, modalità e termini procedurali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino;

Atteso che:

- il punto 11 dell'Accordo tra Stato e Regioni sancito in Conferenza unificata l'11 settembre 2014 prevede che, per le funzioni che rientrano nell'ambito di applicazione di disegni di legge delega o di deleghe già in atto relativi alle riforme dei settori organici previsti nel proprio allegato, sia sospesa l'adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell'entrata in vigore delle riforme in discussione;

- l'allegato all'Accordo di cui al periodo precedente individua i seguenti disegni di legge delega o di deleghe già in atto:

a) disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, limitatamente alla riforma dei servizi per l'impiego;

b) disegno di legge recante Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, limitatamente alla riforma delle forze di polizia.

- l'art. 1, commi 3 e 4, lettere c), e), f), h) ed l) della legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro", che prevede che: "3. Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [...] uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive. [...] 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: [...] c) istituzione, anche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, di seguito denominata «Agenzia», partecipata da Stato, regioni e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto dalla lettera f); e) attribuzione all'Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASPI; f) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; [...] h) possibilità di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o dell'Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre amministrazioni; [...] l) determinazione della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia medesima";

Visti i commi 421 e ss. dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

Ritenuto necessario addivenire ad opzioni ermeneutiche capaci di contemperare le suddette discipline legislative, collocando le richiamate disposizioni della legge di stabilità 2015 nel solco del percorso di attuazione della legge n. 56/2014, individuando, così, nella definizione del processo di riordino delle funzioni degli enti di area vasta il presupposto indefettibile dell'attuazione delle disposizioni della legge di stabilità 2015, direzione, peraltro, verso la quale conduce la recente

circolare del ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del ministero per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 30 gennaio 2015;

Preso atto che, segnatamente alla stregua della legge di stabilità 2015 e delle linee guida di cui alla circolare n. 1/2015 *cit.*, in questa prima fase si dovrebbe procedere:

- alla riduzione della attuale dotazione organica e alla determinazione del valore finanziario della nuova dotazione organica;
- alla quantificazione finanziaria dei soprannumeri e alla loro ripartizione in relazione alle funzioni;
- alla articolazione della dotazione organica ridotta;

Atteso, infatti, che l'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dispone che: "la dotazione organica delle città metropolitane [...] è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 ridotta [...], tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30 [...] per cento [...]. [...] Per le unità soprannumerarie si applica la disciplina dei commi da 422 a 428";

Considerato che, alla stregua della circolare summenzionata:

- la disposizione da ultimo richiamata ha l'obiettivo di ridurre ex lege la dotazione organica delle città metropolitane e che "in relazione ai processi di riordino delle funzioni delle province, secondo la previsione della legge 7 aprile 2014, n. 56, il legislatore ha rapportato le dotazioni organiche delle città metropolitane [...] al fabbisogno connesso con lo svolgimento delle funzioni fondamentali attribuite dalla predetta legge 56/2014. Le percentuali di riduzione sono tarate, infatti, in ragione della consistenza delle funzioni fondamentali rispettivamente attribuite agli enti di area vasta";
- "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2015 [...] le città metropolitane comunicano, nel contesto degli osservatori regionali di cui all'accordo sottoscritto in applicazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014, la consistenza finanziaria della dotazione organica ridotta, in misura non inferiore alle percentuali previste dalla legge, e la base di computo presa a riferimento";
- "per sottrazione si determinerà il valore finanziario dei soprannumeri";

Considerato, altresì, che, alla stregua della circolare summenzionata:

- il termine previsto per gli adempimenti di cui sopra "data la complessità dell'operazione e i tempi richiesti per l'adozione delle linee guida, potrà, ove necessario, coincidere con quello previsto per la definizione dei piani di riassetto organizzativo (1° marzo 2015)";

- “in chiave di coordinamento sistematico del disposto del comma 421 con il comma 423, nonché di coerenza dei criteri che sovraordinano alle misure di riorganizzazione, si ritiene che l'articolazione della dotazione organica ridotta possa essere declinata in sede di determinazione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale di ciascun ente di area vasta, piani da adottare entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° marzo 2015)”;
- tutti “i termini di cui sopra presuppongono una sincronia con i processi di riordino delle funzioni. L'Osservatorio nazionale previsto dall'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 adotta le iniziative necessarie di impulso e raccordo prevedendo, in caso di necessità, il riallineamento delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del riordino”;
- la “quantificazione in termini di valore finanziario dei soprannumerari è ripartita [...] utilizzando, ove possibile, anche i dati già forniti agli osservatori regionali” entro un termine che “ove necessario [...] può coincidere con quello del 1° marzo 2015”;
- “è utile distinguere il valore finanziario del personale soprannumerario stimandolo in relazione alle funzioni non fondamentali svolte [ad esempio: a) personale impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro; b) personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia locale; c) personale ripartito in base alle altre funzioni oggetto di riordino.]”;
- “è opportuno, inoltre, stimare il valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013”;
- “la ripartizione del valore finanziario dei soprannumerari consente di quantificare, già in questa fase, la consistenza finanziaria del personale che seguirà i vari percorsi che si andranno a delineare”;

Preso atto del principio, sopra richiamato, secondo cui tutti i termini di cui sopra presuppongono necessariamente una sincronia con i processi di riordino delle funzioni, che vincola alla adozione delle iniziative necessarie di impulso e raccordo e, in caso di necessità, al riallineamento delle scadenze nella misura strettamente indispensabile, in relazione allo stato di attuazione del processo di riordino;

Considerato che:

- nell'elenco di cui al comma 44 della legge n. 56/2014 sono ricomprese, accanto a vere e proprie funzioni, meri ambiti funzionali, che, in quanto tali, devono essere necessariamente ancora declinati a livello legislativo;
- allo stato non risulta, pertanto, ancora compiutamente definita la reale consistenza delle funzioni fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Roma Capitale;
- il processo in parola di riordino delle funzioni non fondamentali ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014 n. 56 degli enti di area vasta è ben lungi dall'essersi compiutamente realizzato, risultando ancora in corso di definizione presso le competenti sedi istituzionali il processo di adozione delle pertinenti discipline legislative;

Preso, inoltre, atto della imminente emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rilevante ai fini dell'adozione delle misure attuative dei processi *de quibus*;

Vista la circolare dell'UPI del 24/02/2015, recante "Attuazione delle disposizioni in materia di personale delle province e delle città metropolitane (articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)";

Ritenuto, nonostante la presenza delle criticità appena riassunte, di procedere comunque alla individuazione del valore finanziario della nuova dotazione organica della Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, del valore finanziario dei soprannumeri, della spesa per cessazioni di personale intervenute a partire dall'8 aprile 2014 e fino al 28 febbraio 2015, nonché del valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 dicembre 2016 alla stregua della normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 101/2013;

Dato atto che, a norma della normativa in esame, il valore finanziario della nuova dotazione organica della Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali deve intendersi al netto dei costi connessi ai contratti di servizio con la propria società *in house*;

Ritenuto, in ragione della presenza delle criticità summenzionate, di procedere in via provvisoria e precauzionale e salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta alla stima del valore finanziario del personale in relazione alle funzioni non fondamentali svolte e rinviare a successivo atto l'articolazione della dotazione organica ridotta;

Considerato che:

- la circolare n. 1/2015 individua i criteri di calcolo della spesa di personale di ruolo ai fini di cui trattasi, prevedendo che "con la nozione di "spesa del personale di ruolo" deve intendersi la spesa complessiva riferita a tutto il personale, (impegnato tanto nelle funzioni fondamentali quanto in quelle non fondamentali), appartenente al ruolo della provincia o della città metropolitana, ivi inclusi i dipendenti di ruolo che prestano servizio a qualsiasi titolo presso altre amministrazioni o enti o eventualmente in aspettativa. La commisurazione della spesa complessiva deve avvenire operativamente facendo riferimento alla spesa di personale "fotografata" all'8 aprile 2014 prendendo a riferimento, per definire la base di computo, il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato per ciascun ente di area vasta. Il predetto costo si determina considerando il trattamento economico fondamentale e quello accessorio, ivi compresi gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro";
- la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie - Deliberazione 21 ottobre 2014, n. 26 /SEAUT/2014/QMIG ha ritenuto che il riferimento "all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale" deve intendersi alla stregua del proprio comparto ordinamentale di riferimento, che per gli enti locali prevede l'utilizzo delle risorse accantonate nell'apposito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 per gli enti dotati di dirigenza;

Ritenuto, quindi, di individuare il trattamento economico accessorio alla cui stregua determinare il costo individuale dei dirigenti e delle singole posizioni economiche di ogni categoria calcolato rispettivamente nelle risorse accantonate nell'apposito fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e nelle risorse del fondo per il finanziamento della posizione e del risultato di cui all'art. 26 del C.C.N.L. del 23.12.1999;

Preso atto:

che il Direttore del Dipartimento I "Risorse Umane e Qualità dei Servizi", Dott. Federico Monni, Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, il Vice Direttore Generale, Dott.ssa Aurelia Macarone Palmieri, esprimono parere favorevole di regolarità tecnica, in analogia a quanto disposto dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii ed appongono il visto di conformità ai programmi ed agli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi);

che il Ragioniere Generale, esprime parere favorevole di regolarità contabile, in analogia a quanto disposto dall'articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

che il Vice Segretario Generale reggente, in analogia a quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, esprime parere favorevole;

DECRETA

per i motivi espressi in epigrafe

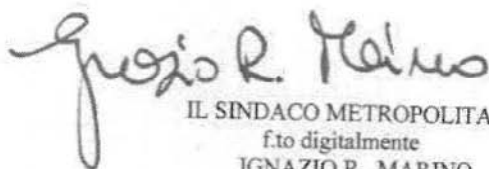
1. di dichiarare che la spesa annua per il personale di ruolo della Provincia di Roma fotografato alla data dell'8 aprile 2014 è pari a complessivi euro 118.689.242,05 e che la stessa ridotta del trenta per cento ammonta ad euro 83.082.469,43, che costituisce il limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente a decorrere dal 1 gennaio 2015 per lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali, come previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
2. di individuare, di conseguenza, il valore finanziario della nuova dotazione organica della Città metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento delle proprie funzioni fondamentali nella misura di euro 83.082.469,43 e il valore finanziario dei soprannumeri nella misura di euro 35.606.772,62;
3. di dare atto che alla riduzione del trenta per cento della spesa annua di cui al punto 1 del dispositivo concorre il costo del personale di ruolo cessato dal servizio dal giorno 8 aprile 2014 al 28 febbraio 2015, per un valore finanziario pari a complessivi euro 2.527.112,74;

4. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta il valore finanziario del personale destinato al collocamento a riposo nel periodo dal 1° marzo 2015 al 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del d.l. 101/2013 nella misura complessiva di euro 14.120.839,69;
5. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta, e, in particolare, l'attuazione della delega di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, il valore finanziario del personale addetto ai servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro dell'Ente nella misura complessiva di euro 16.839.780,22;
6. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta, e, in particolare, l'approvazione del disegno di legge recante "Riorganizzazione della Pubblica Amministrazione" richiamato nell'Accordo tra Stato e Regioni nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014 e l'attuazione della delega ivi prevista in tema di riforma delle forze di polizia, il valore finanziario del personale con qualifiche riguardanti lo svolgimento dei compiti di polizia locale, nella misura complessiva di euro 8.463.206,39;
7. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta, il valore finanziario del personale, addetto ai servizi per la formazione professionale e ad altri servizi inerenti l'istruzione nella misura complessiva di euro 8.461.909,01;
8. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta, il valore finanziario del personale, addetto ai servizi per le biblioteche, i musei e le pinacoteche nella misura complessiva di euro 501.602,64;
9. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta, il valore finanziario del personale, addetto ai servizi per il turismo nella misura complessiva di euro 1.498.263,76;
10. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta, il valore finanziario del personale, addetto ai servizi per l'assistenza all'infanzia e ad altri servizi sociali nella misura complessiva di euro 2.846.982,37;
11. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta, il valore finanziario del personale, addetto ai servizi per l'agricoltura nella misura complessiva di euro 912.461,86;
12. di stimare in via provvisoria e precauzionale e fatti salvi gli effetti dei processi in corso concernenti gli enti di area vasta, il valore finanziario del personale, addetto ai servizi per caccia e pesca nelle acque interne nella misura complessiva di euro 1.072.994,56;
13. di dare atto che la somma dei valori finanziari di cui ai punti da 3 a 12 del presente dispositivo ammonta complessivamente a euro 57.245.153,24;
14. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Osservatorio regionale istituito ai sensi dell'Accordo tra Stato e Regioni sancito l'11 settembre 2014 ai sensi dell'art 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014 n. 56, in adempimento di quanto previsto dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015 per l'attuazione del comma 421 della legge 23 dicembre 2014 n.190, dando atto che:

- la base di computo annua per la riduzione della consistenza finanziaria della dotazione organica della Provincia alla data dell'8 aprile 2014 è stabilita al precedente punto 1 del dispositivo;
- la consistenza finanziaria annua della dotazione organica ridotta ai sensi dell'art 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 e il valore finanziario dei soprannumeri sono stabiliti al precedente punto 2 del dispositivo;
- 15. di procedere con successivi provvedimenti agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 1, commi 421 e ss. della legge e dalla circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1 del 29 gennaio 2015.

parere favorevole

IL VICE SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
f.to digitalmente
MARINA VACCARI



IL SINDACO METROPOLITANO
f.to digitalmente
IGNAZIO R. MARINO